BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0006597 - 03/05/2022 - VI.9 - E

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA
Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)
Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF
Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it
Sito Web: https://icmedicina.edu.it

Medicina 3/05/2022

Ai genitori degli alunni

Al personale docente

Al personale ATA

OGGETTO: Abolizione obbligo esibizione Green Pass per l'accesso ai locali scolastici

Si comunica che per effetto del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 a partire dal 1 maggio 2022 non è più necessario il controllo della Certificazione Verde Covid19 (cosiddetto Green Pass) per l'accesso ai locali scolastici.

Pertanto i collaboratori scolastici delegati non dovranno più effettuare tale controllo.

Per il personale docente permane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 e il controllo continuerà ad essere effettuato dagli uffici amministrativi mediante la funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute.

Si ricorda che fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana Bilardi

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi del Dlgs 39/93